

Illegittimità del silenzio serbato dalla Regione rispetto ad un'istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (c.d. PAUR) relativamente ad un progetto eolico

T.A.R. Basilicata, Sez. I 30 marzo 2022, n. 231 - Donadono, pres.; Mariano, est. - Cogein Energy S.r.l. (avv.ti Rosignoli, Bucello e Viola) c. Regione Basilicata (n.c.).

Ambiente - Illegittimità del silenzio serbato dalla Regione rispetto ad un'istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (c.d. PAUR) relativamente ad un progetto eolico.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 23/11/2021, la società Cogein Energy s.r.l. – attiva nel settore delle energie rinnovabili – ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Basilicata sull'istanza presentata in data 7/8/2020, ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, per l'autorizzazione di un progetto di costruzione di un impianto eolico (della potenza complessiva di 20 MW, composto da 5 turbine, da installare nel territorio del Comune di Venosa).

1.1. Nel ricorso, è domandata, altresì, la condanna della Regione a provvedere sull'istanza, con nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

2. La Regione Basilicata, malgrado rituale intimazione, non si è costituita in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 9/3/2022 la controversia è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato nei sensi appresso specificati.

Ed invero, vi è evidenza in atti che la Regione, ricevuta l'istanza autorizzatoria di parte ricorrente ex art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, ha dato formale avvio al relativo procedimento e aperto la consultazione del pubblico con comunicazione del 23/4/2021, senza tuttavia aver assunto alcuna altra iniziativa di sua spettanza ai fini della definizione di detto procedimento, nei termini assegnati dall'invocata disposizione.

Tale contegno inerte configura un effettivo ed ingiustificato inadempimento del generale obbligo di provvedere previsto dall'art. 2 della L. n. 241/1990; ciò a prescindere dall'approfondimento della questione del rapporto (di alternatività o di concorrenza) tra l'art. 27-bis cit. e la norma speciale di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, in specie non rilevante, considerato che la Regione, avendo avviato il procedimento autorizzatorio *de quo*, è certamente tenuta a concluderlo.

Per tali ragioni, va ordinato alla Regione intimata di attivarsi per la sollecita definizione del procedimento per cui è causa entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione (che avverrà a cura della parte ricorrente).

Per l'ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come commissario ad acta, affinché provveda come indicato, il Dirigente preposto alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica (con facoltà di delega).

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

In base all'art. 2, co. 8, della legge n. 241 del 1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei Conti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in parte motiva.

Condanna la Regione Basilicata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, quantificabili nella misura forfettaria di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione della decisione in via telematica alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)